

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 27/04/2023

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023 - APPROVAZIONE
TARIFFE..

L'anno duemilaventitre, e questo giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 20:45 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO		x
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
GRANDI FRANCESCO	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO	x	
CRETI GIULIO		x
GUAZZINI BARBARA	x	
NESI EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA	x	
BAZZANI MICHELE	x	
TACCONI PAOLO	x	
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Fabio Toscano.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 28 DEL 18/04/2023

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "*Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, vigente nell'intero territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, approvato con atto C.C. n. 32 del 30.05.2022 e ss.mm.ii.;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia*";

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

- che "*la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*";
- che "*il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*"

(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:
“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2023, nella misura del 5%, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 139 del 14/12/2022;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Vista la propria deliberazione n. 31 del 30.05.2022, con la quale – tra le altre disposizioni – veniva preso atto del *Piano finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti* - validato dall’Ente di Governo dell’Ambito (Ato Toscana Centro – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) con deliberazione n. 7 del 23.05.2022 e redatto secondo i criteri previsti dal "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 – approvato con deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif);

Preso atto, come comunicato da ATO Toscana Centro con nota Prot. n. 314 del 06.02.2023:

- che con l’approvazione della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025 sono stati definiti – con valore cogente - gli importi dei corrispettivi tariffari per gli anni 2022 e 2023, mentre i PEF relativi alle annualità 2024 e 2025 costituiranno oggetto di aggiornamento biennale, ai sensi dell’art. 28.4 del MTR-2;

- che, pertanto, i Comuni in ragione di *tariffa tributo* sono tenuti ad approvare l’articolazione tariffaria per l’anno 2023 entro i termini di legge, assicurando la copertura dei costi del servizio contemplati nel PEF 2023, per il quale è già avvenuta la formale presa d’atto;

Visto l’art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Ritenuto, per l’anno in corso, per quanto in precedenza illustrato:

a) di approvare per l’anno 2023 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa - nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 – riportati nell’allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori già approvati per l’anno 2022;

b) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche, confermando i valori già approvati per l’anno 2022:

- Utenze domestiche: 42,00 %

- Utenze non domestiche: 58,00 %;

c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati nell'allegato B), accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati in collaborazione con il Gestore del Servizio, Alia Servizi ambientali spa, dando atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo;

Dato atto, altresì, che le determinazioni di cui al precedente capoverso sono idonee a garantire un'entrata corrispondente all'ammontare dei costi contemplati nel PEF 2023, pari all'importo di € 3.178.409,00.=, che costituisce la *tariffa di riferimento*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario e la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PROPONE

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2023 - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati nell'allegato A) al presente atto.
- 3) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche:
 - Utenze domestiche: 42,00 %

- Utenze non domestiche: 58,00%.

4) Di approvare, infine, gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato B), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aprè la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che si riportano nel testo integrale come segue:

PRESIDENTE

Illustra Anna Grassi.

GRASSI

Il sindaco ha già anticipato la criticità nella determinazione dell'esatto importo da pagare per il conferimento dei rifiuti. Comunque le tariffe che si propone in approvazione questa sera derivano appunto dai costi contenuti nel PEF 2023. L'incremento indicato è di circa 11%, è una media non ponderata, per cui per alcune categorie c'è, ci può essere un incremento minore o lievemente maggiore, in modo particolare per la utenza domestica questa percentuale non è indicativa, perché è una media semplice, e la tariffa da corrispondere dalle utenze domestiche fa riferimento a una situazione oggettiva del singolo contribuente, quindi va valutato quanti mq, quanti componenti. Comunque volevo farvi notare che in termini assoluti l'incremento è un incremento sostenibile. Per esempio su un nucleo di 3 persone, con 100 mq di abitazione, si ha un incremento annuo di 24 euro, quindi 2 euro il mese. Mentre l'aumento per un nucleo familiare composto da 2 persone, con un appartamento di 60 mq, l'incremento si riduce a 1 euro il mese. Lo stesso vale anche per le tipologie di utenze non domestiche, diciamo che una categoria come gli alberghi senza ristorante, che hanno una superficie media abbastanza ridotta, l'incremento si aggira sotto i 60 euro l'anno. Quindi è un incremento sostenibile. E poi comunque, mi piace ribadire ancora una volta che sono confermate le agevolazioni per i nuclei in disagio socio-economico, che possono ottenere la riduzione del 50% della tariffa.

PRESIDENTE

Grazie assessora. Prego consigliere Bazzani.

BAZZANI

Grazie. Non concordiamo con le indicazioni e le simulazioni fatte dall'assessore Grassi, perché quando si presenta un piano tariffario, e stessa valutazione fatta l'anno scorso si mette quanto erano le tariffe prima, e quanto sono le tariffe adesso, poi le valutazioni le facciamo noi, perché questa non è trasparenza, non è mettere il Consiglio comunale in condizioni di decidere. Sappiamo che queste tariffe corrispondono a un incremento di 234 mila euro di gettito totale stimato, che permette di pareggiare i costi del piano finanziario. Partiamo da questo, il piano finanziario ha visto negli ultimi anni un incremento del costo del servizio rifiuti e questo si potrebbe dire che non è colpa della maggioranza, non è colpa del sindaco né della Giunta. In realtà è colpa di un sistema politico a cui codesta maggioranza fa riferimento, almeno buona parte della maggioranza, che ha completamente fallito la politica

dei rifiuti negli ultimi almeno 30 anni. Da 30 – 35 anni si parla di piano provinciale di smaltimento rifiuti in provincia di Firenze, e solo in provincia di Firenze c'è questo fallimento totale, che ha portato alla assenza di impianti, a costi di smaltimento allucinanti e sempre in crescita e soprattutto nella incertezza nel sapere ancora quest'anno, perché il piano finanziario 2023 non è stato ancora definito, ci sta che queste tariffe non bastino per i costi 2023, così come buona parte delle tariffe che paghiamo quest'anno vanno a pagare dei conguagli sul piano finanziario, in incremento rispetto agli anni precedenti. Perché siamo in queste condizioni? Perché non sono state fatte le scelte che dovevano essere fatte. Poi si dirà: ma c'erano i comitati, e quelli si sono opposti. La politica non è riuscita a trovare una mediazione tra esigenze contrapposte, e ha completamente fallito, e queste sono le conseguenze, le conseguenze che pagano i cittadini, che pagano i cittadini sotto forma di tariffe più alte. Non ho capito prima l'intervento del sindaco, quando nel concludere il punto 3 all'ordine del giorno, diceva che mettere più risorse di bilancio per contenere l'incremento del costo della TARI per le famiglie avrebbe tolto risorse alle famiglie, in realtà è così che gliele toglie, dalle tasche, le risorse alle famiglie. In particolare alle utenze non domestiche, che vedranno variabilmente un incremento dei loro costi, e per quelle attività che sono al limite del sapere se continuare la attività o no, a volte pagare più o meno TARI è un costo che può essere decisivo nella decisione di stare o meno aperti. Questo è un elemento importante e va tenuto soprattutto conto nei momenti di crisi, è nei momenti di crisi, di difficoltà e di crescita di un elemento di costo per famiglie e aziende, è in quel momento che la pubblica amministrazione deve intervenire mettendo somme importanti, visto che bisogna coprire tutta la spesa per contenere le richieste a famiglie e imprese. Anche mezzo milione, non 70 mila euro, mezzo milione, mettiamolo e conteniamo l'incremento delle tariffe per quest'anno tanto non li spendete, per opere pubbliche, è inutile mettere sulle opere pubbliche. Mettiamo mezzo milione di euro per il contenimento delle tariffe e limitiamo il contenimento delle tariffe al 8%. ci state? A chi si tolgono le risorse in questo caso? Si tolgono alle famiglie o si evita invece di toglierle dalle tasche, si tolgono alle aziende, o si evita di rischiare di vederle chiuse? Quello che se non si comprende è che se ti chiude la azienda, avrai ancora meno gettito. Se aumenti la tariffa alle famiglie qualche famiglia non ce la farà, e se deve decidere se pagare la bolletta della luce o la bolletta dei rifiuti, paga la bolletta della luce, perché gliela staccano, i rifiuti no. Questo è. La tariffa dei rifiuti che ha conosciuto, soprattutto per i barberinesi, soprattutto rispetto agli anni 2010-19, un incremento clamoroso, è fortemente pesante e per questo chiediamo questa correzione. Ora mi domando: se il Consiglio ipoteticamente bocciasse questa delibera, che fine farebbe la delibera al punto n. 2 all'ordine del giorno? Che ha già incrementato il gettito TARI di 234 mila euro. Per questo si diceva, era molto semplice. Comunque per sintetizzare votiamo contro perché siamo contro l'incremento delle tariffe e l'incremento del 35% massimo conosciuto, e non è un incremento basso, siamo contro al fatto che vengono messi solo 75 mila euro e non 500 mila euro per le agevolazioni, e votiamo contro anche per la scarsa trasparenza di questa delibera che gli uffici, per nascondere certe politiche o per lasciarle all'intervento dell'assessore, che sono poi simulazioni tutte da verificare, non ha messo quanto variavano le tariffe del 2023, rispetto al 2022, e quanto variavano nel 2022 rispetto alla situazione pre-esistente, che erano la doppia tariffazione dei due Comuni di Barberino e Tavarnelle, che erano validi dal 2019 fino al 2021. Nel fare richiesta ufficiale, e chiedo al Segretario di mettere a verbale e di farmi inviare dal dott. Bastianoni le tariffe di Barberino e Tavarnelle nel 2019, e di Barberino Tavarnelle nel 2022, e questa tariffa la conosco già, dichiaro il voto contrario di questo gruppo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie per l' intervento. Anna Grassi.

GRASSI

Solo una precisazione relativa a quello di cui lamentava il consigliere Bazzani sulla trasparenza, le delibere sono tutte pubblicate sul sito, sia del 2019, relative ai due Comuni, 2020, 2021, e quelle unificate del 2022.

PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del punto n. 4 all'ordine del giorno: **tassa rifiuti TARI anno 2023 – approvazione tariffe:**

Favorevoli? 10 favorevoli - Contrari? 5 contrari minoranza - Astenuti? Nessuno

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 10 favorevoli - Contrari? 5 contrari minoranza - Astenuti? Nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione :

- Presenti : 15
- Votanti : 15
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 10
- Contrari: 5 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Tacconi, Forconi)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 15
- Votanti : 15
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 10
- Contrari: 5 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Tacconi, Forconi)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario

Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente)